

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3173 del 29/05/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Malalbergo (BO), Loc. Altedo, Via Canaletto n. 15, richiesta dalla società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR., per attività di produzione e confezionamento di miele, miele con frutta secca e confetture di frutta svolte nell'ambito dell'attività agricola, per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3309 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Malalbergo (BO), Loc. Altedo, Via Canaletto n. 15, richiesta dalla **società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR.**, per l'attività di produzione e confezionamento di miele, miele con frutta secca e confetture di frutta svolte nell'ambito dell'attività agricola, per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3743 del 17/07/2017, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 15945 del 27/07/2017 e con scadenza di validità in data 26/07/2032 alla società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR. (C.F. e P.IVA 03292851205), per area di gestione dell'attività di produzione e confezionamento di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

miele, miele con frutta secca e confetture di frutta svolta nell'ambito dell'attività agricola presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 10/02/2025, e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/28981 del 14/02/2025 (**pratica Sinadoc 7287/2025**) dal procuratore della società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR. (C.F. e P.IVA 03292851205), con sede legale in Comune di Malalbergo (BO), Loc. Altedo, Via Canaletto n. 15, per la modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione e confezionamento di miele, miele con frutta secca e confetture di frutta nell'ambito dell'attività agricola svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche / domestiche {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}
- Comunicazione in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Malalbergo};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per aggiunta di un punto di scarico in acque superficiali e per nuova dichiarazione acustica;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.

Impatto Acustico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2025/34445 del 21/02/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/46593 del 11/03/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi industriali assimilati ai domestici in acque superficiali (PG/2025/79078 del 28/04/2025).

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Malalbergo, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi né per gli aspetti urbanistico/edilizi né per la matrice impatto acustico;

CONSIDERATO infine che, alla data di redazione del presente atto, il Consorzio di Bonifica Renana, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza in merito al richiesto parere di compatibilità idraulico/irrigua ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2007 per lo scarico indiretto nel Canale Allacciante IV Circondario.

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari ad € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito da ARPAE - APAM supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR., per l'esercizio dell'attività di apicoltura svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR. (C.F. e P.IVA 03292851205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Malalbergo (BO), Via Canaletto n. 15, Loc. Altedo, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

ATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Malalbergo;
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3743 del 17/07/2017, con scadenza di validità in data 26/07/2032, e contestualmente richiede al SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Malalbergo e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR
Comune di Malalbergo (BO), Via Canaletto n. 15, Loc. Altedo

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali
di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato, nella planimetria di riferimento del presente provvedimento, **S1** in acque superficiali (fosso privato che recapita in scolo Allacciante IV Circondario in gestione al Consorzio di Bonifica Renana) classificato "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" costituite dall'unione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di lavaggio delle attrezzature e dei laboratori, delle acque reflue domestiche originate dai locali di servizio di uno dei due fabbricati di lavorazione/laboratori, e delle meteoriche raccolte dai pluviali e da alcune caditoie cortilive, queste ultime unite a valle dei manufatti di depurazione e del pozzetto di ispezione/campionamento.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D. Lgs 152/2006 art 101 comma 7 lettera c), come sopra descritte, e recapitanti in S1 previo pozzetto di ispezione/campionamento, sono preventivamente trattate mediante passaggio in 2 degrassatori, una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico per il trattamento dei reflui di origine produttiva e domestica dimensionati per un carico di 5 AE. La capacità totale di trattamento dei degrassatori è di 300 litri, la fossa Imhoff ha un volume di sedimentazione di 304 litri ed un volume di digestione di 1154 litri, il filtro batterico anaerobico ha un volume di massa filtrante di m³ 3,35.

Scarico S2

Scarico denominato, nella planimetria di riferimento del presente provvedimento, **S2** in acque superficiali (fosso privato che recapita in scolo Allacciante IV Circondario in gestione al Consorzio di Bonifica Renana) classificato "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" costituite dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di lavaggio delle attrezzature e dei laboratori e delle acque reflue domestiche originate dai locali di servizio dell'altro fabbricato di lavorazione/laboratorio utilizzato per la medesima attività.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D. Lgs 152/2006 art 101 comma 7 lettera c), originate dall'attività produttiva, recapitanti in S2 previo pozzetto di ispezione/campionamento, sono preventivamente trattate mediante 2 degrassatori, una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico per il trattamento dei reflui di origine produttiva e domestica,

dimensionati per 5 AE. La capacità totale di trattamento dei degrassatori è di 1100 litri, la fossa Imhoff ha un volume di sedimentazione di 300 litri ed un volume di digestione di 1200 litri, il filtro batterico anaerobico ha un volume di massa filtrante di m³ 4,47.

Prescrizioni

- a) Gli scarichi S1 ed S2 , ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. degli scarichi originati dalle attività svolte, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
- b) **Entro il 31/12/2025** deve essere presentata ad Arpae documentazione (relazione descrittiva e/o elaborato grafico aggiornato) attestante le modalità di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento del coperto del fabbricato ad uso magazzino stoccaggio, packaging primario prodotto finito e materia prima, dal quale ha origine lo scarico S2, autorizzato con il presente provvedimento.
- c) **Entro il 31/06/2027**, dato che la valutazione del sistema di trattamento è stata effettuata su elementi previsionali (5 AE per ciascun sistema fognario) dovrà essere comunicato ad Arpae (AACM e APAM) il dato del consumo idrico effettivo annuale (2025 e 2026), al fine poter verificare il carico effettivo in A.E. a conferma del corretto dimensionamento impiantistico.
- d) Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e gli scarichi dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
- e) Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- f) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - 1. Non siano aumentati gli abitanti serviti;
 - 2. dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
 - 3. le fosse Imhoff siano dotate di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - 4. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - 5. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;

6. i sistemi di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 7. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 8. durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore, per un tratto di almeno 30 m a valle del punto di immissione del fosso di campagna di proprietà, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol, ecc...);
 9. sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- g) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana, (gestore del corpo idrico ricettore indiretto degli scarichi originati dallo stabilimento) per eventuale necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali del corpo idrico consortile di bonifica.
- h) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- i) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- j) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- k) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 19628 /2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

di ARPAE con PG/2025/28981 del 14/02/2025, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- “Relazione tecnica punto di scarico S1” e “Relazione tecnica punto di scarico S2” datate 03/02/2025
- Elaborato “Planimetria generale rete fognaria” in scala 1:100 datato Gennaio 2025
- Elaborato “Lay out” in scala 1:100 datato Gennaio 2025.

Pratica Sinadoc n. 7287/2025

Documento redatto in data 28/05/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR
Comune di Malalbergo (BO), Via Canaletto n. 15, Loc. Altedo

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal Legale Rappresentante della società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di nuove sorgenti sonore significative*" per l'attività di produzione e confezionamento di miele, miele con frutta secca e confetture di frutta svolte nell'ambito dell'attività agricola.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Malalbergo, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 01/02/2025 dal Legale Rappresentante della Società APICOLTURA CAZZOLA SOC. AGR relativamente allo stabilimento in oggetto (allegata all'integrazione dell'istanza di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG/2025/46593 del 11/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 7287/2025

Documento redatto in data 28/05/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.